

L'Istruzione e Formazione Professionale

nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano

Il sistema educativo di istruzione e formazione italiano

Il sistema educativo di istruzione e formazione italiano è organizzato come segue¹:

- **sistema integrato zero-sei anni**, non obbligatorio, della durata complessiva di 6 anni, articolato in:
 - a) **servizi educativi per l'infanzia**, gestiti dagli Enti locali che accolgono i bambini tra i tre e i trentasei mesi;
 - b) **scuola dell'infanzia**, che può essere gestita dallo Stato e/o dagli Enti locali che accoglie i bambini tra i tre e i sei anni;

- **primo ciclo di istruzione**, obbligatorio, della durata complessiva di 8 anni, articolato in:
 - a) **scuola primaria**, di durata quinquennale, per età compresa fra 6 e 11 anni;
 - b) **scuola secondaria di primo grado**, di durata triennale, per età compresa fra 11 e 14 anni;


- **secondo ciclo di istruzione** articolato in due canali:
 - a) **scuola secondaria di secondo grado**, di durata quinquennale, organizzata in percorsi di liceo, di istituti tecnici e di istituti professionali, di competenza statale;
 - b) **percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP)**, di durata triennale o quadriennale, di competenza regionale.

- **istruzione e formazione superiore** offerta dalle Università, dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e dagli istituti tecnici Superiori (ITS) con diverse tipologie di percorsi:
 - a) **percorsi di istruzione terziaria offerti dalle Università**;
 - b) **percorsi di istruzione terziaria offerti dalle istituzioni dell'AFAM** (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica);
 - c) **percorsi di formazione tecnica superiore offerti dagli ITS** (Istituti Tecnici Superiori)

Con la **Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3** "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" attribuisce alle regioni competenza esclusiva in materia di formazione professionale, allo Stato competenza esclusiva in materia di istruzione.

¹ <https://www.miur.gov.it/web/guest/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione>.

Nella figura seguente si riporta uno schema dell'offerta secondaria e terziaria del sistema di istruzione e formazione:



Il diritto-dovere all'istruzione e formazione e l'obbligo di istruzione

Il Diritto - dovere all'istruzione e formazione, della durata di 12 anni, è stato introdotto nell'ordinamento italiano, dall'art. 2, c. 1, lettera c della legge 53/03 (c.d. Legge Moratti):

“È assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (...). La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato”.

L'obbligo di istruzione è stato innalzato a 10 anni dall'art. 1, c. 622 della l. 296/2006 ed è un passaggio obbligato e funzionale per l'attuazione del diritto - dovere all'istruzione e alla formazione:

“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.

L'obbligo di istruzione, pertanto, intercorre dai 6 ai 16 anni e:

- si inserisce all'interno del “Diritto - dovere all'istruzione e formazione”;
- consiste nell'acquisizione di competenze e di saperi di base che garantiscono ad ogni persona i diritti di cittadinanza attiva;
- si assolve sia in un percorso scolastico (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali), sia nei percorsi di leFP regionali.

Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Il sistema di **Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)** nasce sperimentalmente nel 2003 a seguito della già richiamata **Legge n. 53/2003** ed è articolato in:

- a) **percorsi triennali** che si concludono con il rilascio di un **attestato di qualifica professionale** (corrispondente al terzo livello QNQ²/EQF³);
- b) **percorsi annuali di IV anno**, successivi a quelli triennali, che si concludono con il rilascio di un **diploma professionale di tecnico** (corrispondente al quarto livello QNQ/EQF), nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente a quello della qualifica precedentemente conseguita;
oppure
- c) **percorsi quadriennali** (che non prevedono il conseguimento della qualifica in uscita al terzo anno) per il conseguimento del **diploma di istruzione e formazione professionale di tecnico** (corrispondente al quarto livello QNQ/EQF).

Prima della Legge n. 53/03 esisteva solo la Formazione Professionale come ambito formativo parallelo al sistema scolastico e con finalità rivolte allo sviluppo di competenze per l'inserimento lavorativo.

La legge n. 53/03 (riforma Moratti), quindi, introducendo nell'ambito del II ciclo del sistema educativo l'IeFP, attiva un canale alternativo all'istruzione, che conserva pari dignità rispetto a quest'ultimo.

Ferma restando la competenza regionale (data dal Titolo V della Costituzione), i percorsi IeFP rispondono a livelli essenziali delle prestazioni (**LEP**), ossia di "standard comuni" definiti dallo Stato, al fine di garantire:

- la realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale (**Pecup**) in uscita dai percorsi del II ciclo;
- un nucleo omogeneo di risultati al termine dei percorsi sulla base del principio della "**equivalenza formativa**";
- **titoli e qualifiche professionali valevoli su tutto il territorio nazionale.**

² *Quadro Nazionale delle Qualificazioni* (istituito con D.M. 8 gennaio 2018): dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni ha altresì l'obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze

³ *European Qualification Framework*, di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.04.2008, che costituisce il Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

A valle dei LEP, le Regioni definiscono, con legislazione propria, il sistema di leFP, tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze del proprio territorio.

Il sistema leFP viene messo a regime con **l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011**, che istituisce il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale e comprende figure di differente livello, articolabili in specifici profili regionali.

A fronte dell'esigenza manifestata dalle Regioni di aggiornare tale Repertorio, in coerenza con le recenti evoluzioni normative nazionali e comunitarie e con la mutata realtà del mondo del lavoro, tramite **Accordo Stato - Regioni del 1° agosto 2019 (Rep. atti n. 155/CSR)** è stato approvato il nuovo Repertorio Nazionale, costituito da **26 qualifiche di operatore** (percorsi triennali) e **29 diplomi di tecnico** (percorsi di IV anno o quadriennali).

I soggetti attuatori del sistema leFP e i percorsi in sussidiarietà nelle scuole

I **soggetti attuatori** del sistema di leFP sono:

- **i centri di formazione professionale accreditati** per l'Istruzione e la Formazione professionale nella Regione di riferimento;
- **gli Istituti professionali accreditati** che erogano i percorsi di leFP in regime di sussidiarietà⁴.

⁴ Gli IP possono attivare percorsi di leFP subordinatamente ad una preliminare procedura di accreditamento che ne accerti i requisiti stabiliti dai sistemi regionali e previa la definizione di accordi tra Regione e Uffici scolastici regionali (USR), nei quali siano specificate le modalità realizzative.